

N. 8603 / 2005 R. G.

N. 1501/06 S.M.C.
N. 2836/06 F.E.P.
N. 8603/05 R.G.

Nullità contrattuale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima, riunito in Camera di Consiglio composto dai Signori Magistrati

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) dott. Marcello Colasanto | Presidente |
| 2) dott. Giuseppe Limitone | Giudice |
| 2) dott. Valeria Zancan | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. N. 8603 / 2005 R. G.

promossa da:

~~_____~~ rappresentata e difesa dall'Avv. ~~_____~~ del foro di
Vicenza;

ATTORE

nei confronti di:

Banca Intesa spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Brugnattelli e Cattaneo del foro di Milano e
Franco Faggin del foro di Vicenza;

CONVENUTA

OGGETTO: NULLITA' o ANNULLABILITA' CONTRATTUALE. RESTITUZIONE
SOMMA.

CONCLUSIONI:

PER L'ATTRICE: come da atto di citazione:

IN VIA PRINCIPALE:

accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti, la nullità del contratto di acquisto delle
obbligazioni argentine indicate in narrativa del 19.11.1999 e per l'effetto condannarsi Banca Intesa
spa a restituire all'attrice la somma di € 272.650,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione
monetaria dalla data dell'investimento (19.11.1999) sino al saldo effettivo.

IN VIA SUBORDINATA:

dichiararsi il contratto di acquisto delle obbligazione argentine indicato in narrativa annullato ai
sensi degli art. 1428 e ss. c.c. per essere l'attrice caduta in errore essenziale e riconoscibile e per
l'effetto condannarsi Banca Intesa spa a restituire all'attrice la somma di € 272.650,00 oltre agli
interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento (19.11.1999) sino al saldo
effettivo.

IN OGNI CASO:

spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

FA 22 NOV 2005

si chiede disporsi CTU finalizzata a stabilire la situazione oggettiva del livello di solvibilità e affidabilità (rating) dell'Argentina al momento del contratto di acquisto dei bond argentini di cui è causa, nonché della situazione precedente e di quella successiva sino alla dichiarazione di default; a valutare il grado di rischio di un investimento in tali obbligazioni nel 1999 e il profilo dell'investitore al quale potenzialmente erano destinate le offerte dei titoli argentini.

IL CASO.it

PER LA CONVENUTA: come da comparsa conclusionale:

respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di Banca Intesa spa, assolvendo dalle stesse la concludente; con il favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previsto dell'art. 14 della Tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16, 5° comma d.lgsi.n.5/2003 con la conseguenza che per la parte narrativa relativa ai fatti ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Sullo svolgimento del processo, va segnalato che la convenuta, costituitasi con comparsa di risposta - depositata il 31.01.06, in data 7.02.06 ha depositato istanza di fissazione di udienza alla quale è seguito il decreto in data 13.03.06 di fissazione dell'udienza collegiale di discussione del 19.05.06, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è stata contestata dall'attrice l'avvenuta stipulazione con Intesa BCI spa ora Banca Intesa spa del contratto di negoziazione titoli prodotto dalla convenuta sub doc. 1 né è controverso il fatto che XXXXXXXXXXXX acquistò obbligazioni Argentina in data 19.11.99 al valore nominale di € 380.000 e che tali titoli vennero venduti in data 19.01.05 al prezzo di € 107.350.

Assume l'attrice che il funzionario di banca che consigliò l'investimento violò gli obblighi di diligenza ex art. 21 dlgs n. 58/98, i doveri di informazione ex art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 e il dovere di effettuare operazioni adeguate a norma dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998.

Il prospettato comportamento illecito è contestato dalla banca convenuta, ma nessuna delle parti ha formulato istanze istruttorie dirette a dimostrare la condotta tenuta dal funzionario e i rapporti intercorsi tra le parti così come riportati negli atti processuali.

Ai fini della decisione è quindi fondamentale stabilire su quale delle parti gravi l'onere di provare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Reg. Consob sopra citate.

Preliminare a tale accertamento è peraltro la decisione sulla domanda di nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni per violazione delle norme imperative di cui al D.lgl. n. 58/98 in relazione all'art. 1418 c.c..

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che la sanzione di nullità non è in alcun modo prevista per l'ipotesi di mancata osservanza delle regole comportamentali imposte dal richiamato D. lgt.

E' ben vero che la disciplina richiamata è stata emanata a protezione di interessi pubblicistici generali (tutela dei risparmiatori, del risparmio pubblico, stabilità del sistema finanziario, efficienza del mercato dei valori mobiliari etc.) e che parte della giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di ritenere che gli atti conclusi in contrasto con norme di valenza pubblicistica siano affetti da nullità ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c.

E' anche vero che lo stesso decreto legislativo n. 58/98 ha sanzionato espressamente con la nullità l'inosservanza di alcune norme (cfr art. 23, commi 1, 2, e 3; art. 24 comma 2, art. 30 comma 7), ma non di tutti gli obblighi posti a carico dell'intermediario o del funzionario di banca il che evidenzia la scelta del legislatore di attribuire diversa valenza pubblicistica alle norme introdotte.

Ritiene il Collegio che laddove la sanzione di nullità non sia espressa dalla legge e laddove le norme comportamentali (di diligenza, correttezza, informazione etc.) abbiano un contenuto generico e siano inidonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente, il più severo rimedio civilistico non possa essere applicato, in ossequio al principio di certezza del diritto e tenuto conto che la violazione della norma consente comunque di assicurare tutela al risparmiatore con sanzioni di carattere risarcitorio, con l'annullamento o risoluzione del contratto.

A tale considerazione si aggiunge quella che solo il contratto può essere affetto da nullità ex art. 1418 c.c. in quanto contrario a norme imperative tanto è vero che le violazioni di legge sanzionate da nullità riguardano il mancato rispetto di regole (forma scritta del contratto di gestione titoli, patti contrari alle prescrizioni di cui all'art. 24 d.lgt 58/98) attinenti la formazione di atti negoziali.

Non altrettanto può dirsi rispetto al comportamento anche illegittimo tenuto dal funzionario nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione che potrà determinare una forma di inadempimento contrattuale o pre-contrattuale con le possibili conseguenze previste dalla legge.

Tale principio oltre che condiviso da parte della giurisprudenza di merito (citata negli atti difensivi della convenuta) pronunciata in materia di inosservanza degli obblighi di informazione previsti dal D.lgt n. 58 è stato ribadito anche da Cass. n. 19024 del 29.09.05 seppure con riferimento ad una diversa fattispecie.

La domanda di nullità va pertanto respinta.

La domanda di annullamento ex art. 1427 c.c. del contratto di acquisto delle obbligazioni dello stato argentino postula che, a fronte di una non corretta informazione sui rischi dell'investimento, il consenso della signora [REDACTED] a stipulare il contratto sia stato determinato da errore essenziale e riconoscibile indotto dalle rassicurazioni -poi rivelatesi inveritiere- del funzionario.

Sul punto la banca convenuta ha correttamente evidenziato nella comparsa conclusionale che non si applica al giudizio di annullamento l'art. 23 d.lgl 58/98 previsto per i soli giudizi di natura risarcitoria.

Non è quindi possibile invertire, in favore dell'attrice, l'onere probatorio sulla sussistenza dei comportamenti illeciti del funzionario, sulla essenzialità e rilevanza dell'errore in cui sarebbe caduta la signora [REDACTED]

Trova piuttosto applicazione il generale principio previsto dall'art.2697 c.c. con conseguente onere gravante sull'attore di dare dimostrazione del fondamento delle domande promosse.

Senonchè l'attrice non ha formulato alcuna prova orale diretta a dimostrare l'inosservanza delle disposizioni di legge da parte del funzionario.

La richiesta CTU finalizzata a stabilire la effettiva rischiosità dei titoli venduti all'attrice e a valutare il profilo di rischio dell'investitore appare irrilevante in mancanza della dimostrazione, logicamente anteriore, di aver ricevuto dal funzionario informazioni incomplete o addirittura fuorvianti.

Resta da esaminare la documentazione prodotta dalle parti che, per l'indagine che interessa, è costituita dal solo contratto di negoziazione N. TG000619137 sottoscritto in data 09.09.1999 e prodotto dalla banca convenuta.

Senza dubbio da tale solo documento che nulla evidenzia in relazione all'investimento oggetto di causa e in mancanza di riscontri sulle comunicazioni verbali intercorse fra il funzionario e il cliente, risulta impossibile accertare l'osservanza o l'inosservanza delle disposizioni regolamentari di cui al d.lgl n.58/98.

In mancanza di prova, anche la domanda di annullamento va respinta, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di causa nell'ammontare liquidato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa causa civile, iscritta al n. N. 8603/ 2005 R. G., promossa da [REDACTED] contro Banca Intesa spa, disattesa ogni altra eccezione e domanda così provvede:

Rigetta le domande attoree.

Condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto istituto di credito che liquida in complessivi € 7.407,33 di cui € 7.000 per diritti ed onorari ed € 407,33 per spese, oltre a spese generali ed accessori.

IL CASO.it

Così deciso in Vicenza il 19.05.06

Il Giudice est.

Dott. *Valeria Zancar*

Il Presidente

dott. *Marcello Colasanto*

IL CANCELLIERE - C1
Dot. Enrico Paulon

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 NOV 2006

IL CANCELLIERE - C1
Dot. Enrico Paulon



Copia del presente atto inviato per la registrazione.

Vicenza 22 NOV. 2006

IL CANCELLIERE - C1
Dot. Enrico Paulon



MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze € 7,23

Entrate

00015028 00006989 W065N001
00044598 22/11/2006 11:21:57
0001-00010 A1AEDE457AD73077

0 1 06 058164 700 0



Richieste dall'Avv. *REGISTRARE* AD USO
il 30/11/06 n. 1 copie conformi ARRETRATI
corrisposti € 7,23 ANTE
REGISTRAZIONE

rilasciate il 5 DIC. 2006

IL CANCELLIERE B3
CARLI ANTONIO

Atto registrato il 5.12.06
al n. 4534 atti giudiz. serie 4
per Euro 123,16 (3 debito)
12 DIC. 2006

IL CANCELLIERE B3
CARLI ANTONIO